


FARMACI VETERINARI IN ZOOTECNIA: ADEMPIMENTI DEGLI ALLEVATORI E DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA

Nel primo semestre 2006 sono entrati in vigore due importanti decreti in materia di disciplina dei medicinali veterinari, modificati con D.L. 24 luglio 2007 n. 143, con i quali il legislatore ha voluto riordinare il quadro normativo vigente fino ad allora, introducendo alcune novità, ma riaffermando gran parte dei principi ed obblighi conosciuti; essi sono:

1. **DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 2006, N.158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali:** entrato in vigore il 13 maggio 2006, abroga il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;
2. **DECRETO LEGISLATIVO 6 APRILE 2006, N.193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari:** entrato in vigore il 10 giugno 2006, abroga:
 - a) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;
 - b) il decreto del Ministero della Sanità 16 maggio 2001, n. 306;
 - c) il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;
 - d) il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, e successive modificazioni;
 - e) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110.
3. **DECRETO LEGISLATIVO 24 LUGLIO 2007, N.143 Disposizioni correttive ed integrative del D.L. 6 aprile 2006 N. 193.**

Obiettivo generale di tali normative è da un lato quello di garantire la sanità ed il benessere degli animali e dall'altro quello di tutelare la salubrità degli alimenti e salute dei consumatori circa la possibilità di assumere con gli alimenti di origine animale residui di sostanze ad attività farmacologica. La presenza di residui nelle produzioni di latte e carne è sicuramente un problema di grande rilevanza, **che causa in primo luogo la comparsa di popolazioni batteriche antibiotico-resistenti nell'uomo, ma anche ingenti danni economici all'allevatore stesso ed alla comunità e non per ultimo eventuali conseguenze penali o sanzioni amministrative.** L'allevatore o l'operatore della filiera deve avere coscienza di tutto ciò, dell'importanza del proprio lavoro, della necessità di svolgerlo in maniera professionale e di compiere diligentemente gli adempimenti che gli vengono richiesti: è vero adempimenti burocratici che si sommano a tutto il resto, ma che qualificano in maniera determinante l'attività produttiva e che alla fine si concretizzano in migliore qualità delle produzioni



FARMACI VETERINARI IN ZOOTECNIA: ADEMPIMENTI DEGLI ALLEVATORI E DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA

2 maggiori ricavi. Quanto sopra alla luce anche dei regolamenti comunitari del pacchetto igiene e sulla rintracciabilità degli alimenti, che individuano in chi produce la responsabilità della sicurezza alimentare; della tracciabilità degli alimenti, definita come *“la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”*, nel quadro anche di una sensibilità crescente dell'opinione pubblica verso concetti quali la sicurezza alimentare, il medicinale veterinario ed i suoi residui nei prodotti di origine animale rappresentano un elemento fondamentale e un punto critico di controllo. Un particolare punto critico al riguardo è rappresentato dall'**alpeggio** per la sovente mancata comunicazione da parte del conduttore al proprietario dell'animale di trattamenti effettuati sullo stesso. Attenzione va posta inoltre anche ai DETERGENTI e disinfettanti, **che sono potenzialmente in grado di dare luogo a residui chimici negli alimenti, a meno che non vengano prese alcune semplici precauzioni che includono:**

- adeguata conservazione in zone asciutte, ben ventilate e separate dagli animali;
- utilizzo secondo le istruzioni della casa produttrice, per es. corretta concentrazione;
- utilizzo della giusta quantità di detergenti/disinfettanti sulle aree a contatto con gli alimenti (per es. attrezzature come i secchi per il latte, tubi e contenitori a diretto contatto col latte);
- risciacquo dei detergenti/disinfettanti con acqua potabile.

Veniamo ora agli aspetti di rilievo per il settore zootecnico previsti dai due decreti citati sul medicinale veterinario:

- Innanzitutto la definizione di medicinale veterinario, che diviene più ampia rispetto al passato e comprendente anche gli omeopatici ed i farmaci generici (questi ultimi come in umana, ma per ora inesistenti nel settore veterinario): *“ogni sostanza o associazione di sostanze, che può essere somministrata o usata sull'animale, comprese le api, avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali”*.
- L'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari: *“nessun medicinale veterinario può essere immesso in commercio senza aver ottenuto una specifica autorizzazione ed è vietata la somministrazione agli animali di medicinali veterinari non autorizzati”*.
- Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione, il Veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la propria responsabilità ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato in uno specifico allevamento con un farmaco detto in deroga (**trattamento improprio**) indicando adeguati tempi di sospensione.

